

STATUTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL NORD OVEST

Approvato con le seguenti deliberazioni consiliari, dichiarate immediatamente eseguibili, adottate dai Comuni costituenti:

- Comune di Sassari con Deliberazione C.C. n. 28 del 21/05/2026
- Comune di Alghero con Deliberazione C.C. n.48 del 21/05/2026
- Comune di Castelsardo con Deliberazione C.C. n. 26 del 18/05/2026
- Comune di Porto Torres con Deliberazione C.C. n. 24 del 22 maggio 2026
- Comune di Sennori con Deliberazione C.C. n. 19 del 18 maggio 2026
- Comune di Sorso con Deliberazione C.C. n. 15 del 20 maggio 2026
- Comune di Stintino con Deliberazione C.C. n. 16 del 20 maggio 2026
- Comune di Valledoria con Deliberazione C.C. n.16 del 20 maggio 2026

INDICE

Titolo I

Elementi costitutivi

- Art. 1 - Principi fondamentali
Art. 2 - Funzioni conferite dai comuni
Art. 3 - Modalità di conferimento delle funzioni all'Unione
Art. 4 - Durata dell'Unione
Art. 5 - Denominazione e Sede dell'Unione

Titolo II

Organi di Governo dell'Unione

- Art. 6 - Organi di Governo dell'Unione
Art. 7 - Assemblea dei Sindaci dell'Unione
Art. 8 - Competenze dell'Assemblea dell'Unione
Art. 9 - Adempimenti prima adunanza dell'Assemblea dei sindaci dell'Unione
Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci
Art. 11 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea. Voto ponderato
Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea
Art. 13 - Presidente dell'Unione dei Comuni
Art. 14 - Competenze del Presidente dell'Unione
Art. 15 - Vice-Presidente dell'Unione
Art. 16 - Giunta dell'Unione
Art. 17 - Funzionamento della Giunta Art. 18 - Responsabilità organi
Art. 19 - Regolamenti
Art. 20 - Controllo sugli atti dell'Unione

Titolo III

Partecipazione

- Art. 21 - Criteri generali
Art. 22 - Forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti
Art. 23 - Consultazioni

Art. 24 - Istanze, osservazioni, proposte

Titolo IV

Forme di collaborazione con altri enti

Art. 25 - Convenzioni

Art. 26 – Accordi di programma

Titolo V

Uffici e personale

Art. 27 – Principi generali

Art. 28 - Personale dell'Unione

Art. 29 - Dirigente apicale

Titolo VI

Ordinamento finanziario

Art. 30 - Ordinamento finanziario

Art. 31 - Risorse finanziarie

Art. 32 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

Art. 33 - Attività finanziaria

Art. 34 – Ordinamento finanziario e contabile dell'Unione

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 - Scioglimento dell'Unione

Art. 36 - Recesso dall'Unione e adesione di nuovi comuni

Art. 37 - Rinvio

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

Principi fondamentali

1. Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria, unitamente allo schema dell'atto costitutivo della Unione dei comuni del Nord Ovest, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali sull'ordinamento della Unione dei comuni del Nord Ovest, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. L'Unione dei Comuni del Nord Ovest, in seguito denominata semplicemente Unione, è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Sardegna ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2. Ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in conformità a quanto stabilito dall'articolo 32 del D.Lgs 267/2000 e dalla L.R. Sardegna n. 2 del 4 febbraio 2016, artt. 7, 10 e segg.
3. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria.
4. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni deve essere deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.
5. Le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo avvengono con le procedure richieste per l'approvazione degli statuti comunali.
6. L'Unione può dotarsi, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, di un proprio stemma e gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2

Funzioni conferite dai Comuni

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. L'Unione può anche istituire e gestire servizi non ancora svolti dai Comuni. Possono essere altresì affidati all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversavolontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le relative funzioni amministrative.
4. Le funzioni e i servizi esercitabili, per l'esercizio in forma associata, riguardano a titolo meramente esemplificativo i seguenti servizi e compiti:
 - Centrale Unica di committenza;
 - Adempimenti relativi alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti

nell'ambito della programmazione territoriale;

- Formazione obbligatoria e non del personale;
- Supporto per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- Servizi professionali di assistenza e consulenza fiscale e contabile;
- Servizi professionali di assistenza e consulenza legale;
- Servizio di Promozione turistico-culturale, marketing territoriale e comunicazione istituzionale del territorio dell'Unione comuni del Nord Ovest;
- Stipula di appositi accordi con le Unioni di Comuni contermini e non, per una migliore organizzazione dei servizi e delle funzioni anche ai fini dell'elaborazione di una pianificazione strategica comune.
- Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca coerenti con la vocazione della Unione.

Art. 3

Modalità di conferimento delle funzioni alla Unione

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 2, avviene con l'approvazione, da parte dei Consigli Comunali aderenti di conformi deliberazioni e successivamente con l'adozione di una deliberazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione di recepimento delle funzioni conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni e si specificheranno:
 - il contenuto delle funzioni o servizio conferito;
 - le modalità di svolgimento e la sede dell'ufficio unico, anche mediante rinvio a provvedimenti organizzativi;
 - la durata
 - le modalità di consultazione dei Comuni;
 - gli aspetti economici e finanziari relativi al funzionamento della funzione o servizio e al conferimento delle risorse finanziarie da parte dei Comuni;
 - i reciproci obblighi e garanzie;
 - le risorse umane e strumentali;
 - il divieto di mantenimento in capo al Comune di residue attività attinenti alla funzione o al servizio conferito.
3. A seguito del conferimento, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti in essere con soggetti terzi.
4. L'Unione può stipulare convenzioni finalizzate alla gestione associata di funzioni e/o servizi, con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni alla Unione stessa.
- 5.

Art. 4

Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato e fino a quando i Comuni costituenti aderenti non dispongano diversamente modificando lo statuto con le procedure e le maggioranze per le modifiche statutarie. In ogni caso l'Unione resta in vita finché a comporla siano almeno una quantità di Comuni e una popolazione pari a quella minima occorrente per la sua costituzione prevista dall'art. 7 della L.R. n. 2/2016.

Art. 5

Denominazione e sede della Unione

1. La denominazione dell'Unione - ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 2/2016 - è Unione dei Comuni del Nord Ovest.
2. L'Unione ha sede nella città di Sassari.
3. L'Assemblea dei Sindaci potrà deliberare il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune facente parte della stessa.
4. Gli organi e gli uffici dell'Unione possono comunque riunirsi ed essere situati anche in sede diversa purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Art. 6

Organi di Governo dell'Unione

1. Sono organi di governo della Unione:

- a) l'Assemblea dei Sindaci
- b) la Giunta
- c) il Presidente

I componenti degli organi di Governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella dei componenti degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo degli stessi, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dello Statuto. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni

Art. 7

Assemblea dei Sindaci dell'Unione

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato scelto tra i consiglieri comunali.
3. L'Assemblea dei Sindaci viene aggiornata dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda

all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei comuni aderenti e comunque entro 20 giorni dall'elezione del Sindaco.

4. Le dimissioni da consigliere delegato, da comunicare al Presidente e al Sindaco del comune di appartenenza, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Art. 8

Competenze dell'assemblea dei Sindaci dell'Unione

1. All'Assemblea spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo della Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
2. L'Assemblea, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) La elezione e nomina del Presidente;
 - b) La nomina della Giunta e la revoca di uno o più dei suoi componenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 2/2016;
 - c) La elezione e nomina dell'Organo di Revisione dei Conti;
 - d) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
 - e) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - f) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
 - g) La verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;
 - h) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
 - i) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari;
 - j) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali, non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Art. 9

Adempimenti prima adunanza dell'assemblea dei Sindaci dell'Unione

1. La prima adunanza dell'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Sindaco del comune con la popolazione maggiore entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dovrà essere tenuta entro i successivi 20 giorni.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea dovrà procedere – con le modalità previste al successivo art. 13 - all'elezione del Presidente tra i sindaci dei comuni associati e dei componenti della Giunta.
3. Nei successivi 60 giorni il Presidente convoca l'Assemblea dell'Unione per l'approvazione delle linee programmatiche. Nella medesima adunanza l'Assemblea definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, ovvero in quelle costituite dall'Unione stessa. I rappresentanti in carica decadono con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) di norma su iniziativa del Presidente;
 - b) su richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea (non computando a tal fine il Presidente) con arrotondamento all'unità superiore.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante formale avviso da inviare con posta elettronica certificata da parte del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Diverse modalità di consegna dell'avviso potranno essere individuate nel regolamento dell'Assemblea di cui all'art. 12.
3. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 48 ore prima della data dell'Assemblea. In caso di previsione di seduta in seconda convocazione, la stessa non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dall'orario fissato per la prima.
4. Nei casi d'urgenza o di integrazione dell'ordine del giorno, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia inviato 24 ore prima della data della convocazione; in tal caso, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, la trattazione può essere differita al giorno seguente.
5. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato nel sito internet della Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.

Art. 11

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea. Voto ponderato

1. Per la validità delle sedute dell'Assemblea dell'Unione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti che rappresentino almeno il 51% del voto ponderato con arrotondamento all'unità superiore. In caso di sedute in seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno tre componenti che rappresentino almeno il 30% del voto ponderato arrotondato all'unità superiore;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono, di norma, assunte a scrutinio palese, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente e dal regolamento sul funzionamento.
3. Le riunioni dell'Assemblea dell'Unione sono pubbliche, fatto salvo quanto disciplinato dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.
4. Il voto espresso in assemblea verrà ponderato in analogia a quanto disposto, per il voto degli organi delle province e città metropolitane, dai criteri previsti nell'allegato A) della Legge n° 56/2014.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e, contestualmente, dei componenti rappresentanti almeno il 51% del voto ponderato in seduta di prima convocazione, del 30% in seconda convocazione e con arrotondamento, in entrambi i casi, all'unità superiore.
6. Alle sedute dell'assemblea partecipa il dirigente apicale - segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art.12

Funzionamento dell'Assemblea

1. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti e con almeno il 75% del voto ponderato.
2. L'Assemblea dell'Unione è presieduta dal Presidente della Unione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà la presidenza e le altre forme di funzionamento dell'Assemblea dell'Unione.

Art. 13

Presidente dell'Unione dei comuni

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni è eletto dall'Assemblea - con votazione palese e previa candidatura da comunicarsi in forma scritta almeno 7 giorni prima del giorno previsto per la seduta - tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione e rimane in carica 2 anni.
2. In assenza di candidature presentate nei termini di cui al precedente comma, ovvero a seguito di successiva rinuncia alle candidature già presentate, potranno essere presentate nuove candidature anche durante la trattazione dell'ordine del giorno previsto per l'elezione.
3. È fatta salva l'eventuale prosecuzione dell'incarico del Presidente oltre il biennio, per esigenze di funzionamento organico dell'Unione, per il tempo strettamente necessario e dietro espressa conferma da parte dell'Assemblea.
4. Ciascun Sindaco di un Comune dell'Unione può presentare la propria candidatura, purché manchino almeno 30 mesi alla scadenza del suo mandato.
5. Nel caso il risultato della votazione sia di parità, il Presidente sarà eletto mediante sorteggio.

Art. 14

Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione, viene eletto tra i sindaci dei comuni associati e sceglie tra questi il vice presidente;
2. Rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta. Sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.
3. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività della Giunta e delle strutture gestionali-esecutive. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'Unione, il Presidente, sentita la Giunta, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
4. Il presidente può concedere temporanea delega ai componenti della Giunta per la trattazione di determinate materie.
5. E' attribuita al Presidente anche la rappresentanza processuale nelle controversie relative alle materie oggetto delle funzioni, dei servizi e delle competenze propri dell'Unione o trasferiti alla stessa.
6. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale del mandato, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente della Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.
7. Relativamente alla sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per il Sindaco dal D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 15

Vice Presidente dell'Unione

1. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i Sindaci dei comuni associati componenti della Giunta. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
2. Il Vice Presidente dovrà altresì sostituire il Presidente in caso di impedimento permanente, attivando tempestivamente le procedure per la nomina del nuovo Presidente

Art.16

Giunta della Unione

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno i componenti della Giunta. Essa può inoltre revocare la Giunta in uno o più dei suoi componenti.
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene su proposta del Presidente e con votazione palese.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla Legge o dal presente Statuto demandati alla competenza di altri organi. La durata della Giunta è pari a quella del mandato del Presidente. I componenti della Giunta durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori
4. La Giunta dell'Unione è composta da un numero di componenti non superiore ad $\frac{1}{4}$ dei componenti dell'assemblea, con arrotondamento all'unità superiore, oltre il Presidente e deve assicurare adeguata rappresentanza dei Comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto

della composizione dell'Assemblea.

Art.17

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta viene convocata dal Presidente dell'Unione e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
2. Alle deliberazioni si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal dirigente apicale - segretario.

Art. 18

Responsabilità organi

1. Ai componenti degli organi dell'Unione quali: Presidente, Giunta e Assemblea si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali. Possono inoltre essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.
2. In conformità al disposto dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000, ai suddetti componenti degli organi dell'Unione non può essere attribuita alcuna retribuzione e/o gettone e indennità e/o emolumento in qualsiasi forma.

Art. 19

Regolamenti

1. L'Unione ha potestà regolamentare.
2. I regolamenti, entrano in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione.
3. Nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, l'Assemblea dei Sindaci può deliberare di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 20

Controllo sugli atti della Unione

1. Gli atti della Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Art.21

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti della Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

Art.22

Forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti

1. Agli amministratori dei Comuni aderenti, con riguardo alle funzioni conferite all'Unione, sono garantite forme di partecipazione e controllo da esercitarsi in primo luogo per il tramite dei rappresentanti del Comune in seno all'Assemblea della Unione.
2. L'Unione riconosce la partecipazione degli amministratori dei Comuni aderenti quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle funzioni conferite.

Art.23

Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione regionale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

Art. 24

Istanze, osservazioni, proposte

1. Con apposito regolamento, sono previste forme di partecipazione dei cittadini.

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art.25

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei presenti con voto ponderato, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l'espletamento dei propri fini, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art.26

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art.27

Principi generali

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale attraverso misure di razionalizzazione organizzativa.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, professionalità.

4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
5. In sede di prima applicazione della presente norma, l'Unione opera con personale assegnato dai Comuni ed enti pubblici partner facenti parte dell'Unione.
6. Nella Unione è nominato un dirigente apicale scelto secondo quanto stabilito dall'art. 14 della L.R. n. 2/2016.

Art.28

Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte o proveniente da altre pubbliche amministrazioni, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. Per i servizi che saranno trasferiti all'Unione, il personale attualmente in servizio presso i vari comuni ed altre pubbliche amministrazioni potrà essere assegnato definitivamente all'Unione mediante trasferimento, transitando nella dotazione organica della stessa nel rispetto delle garanzie di cui al D.Lgs n. 165/2001 a tutela dei rapporti di lavoro. In via transitoria si potrà utilizzare l'istituto del comando o del distacco o di assegnazione temporanea regolato dalle vigenti disposizioni normative.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.
5. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.
6. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Art.29

Dirigente apicale

1. Il Dirigente apicale dell'Unione è nominato dal Presidente e potrà essere individuato tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e tra i dirigenti degli enti locali.
2. Il Presidente può, altresì, nominare un vice-Dirigente apicale da individuarsi tra il personale dell'Unione. Il Dirigente apicale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e/o di procedimento coordinandone l'attività.
3. Il Dirigente apicale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione;
 - e) Al dirigente apicale- segretario dell'Unione possono essere attribuite anche, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, le funzioni di Direttore Generale.
4. In caso di mancata nomina, vacanza, assenza o impedimento del dirigente apicale, l'Unione si avvale di un Segretario comunale nominato dal Presidente tra i Segretari Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione previa intesa con il Comune interessato, ai sensi degli artt. 32 e 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 30

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge per quanto concerne i principi fondamentali.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

Art. 31

Risorse finanziarie

1. La finanza della Unione è costituita da:
 - trasferimenti dalle amministrazioni statali, regionali e altri enti;
 - trasferimenti dai comuni componenti;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate
 - finanziamenti dell'Unione Europea e altri organismi.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione assembleare tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 32

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti ovvero affidati all'Unione stessa.

2. Le modalità di riparto delle spese dei servizi/funzioni gestiti dall'Unione saranno definiti con deliberazione consiliare nell'ambito delle delibere di trasferimento e/o gestione delle funzioni/servizi all'Unione. A tal fine verranno utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli enti.
3. Le spese generali relative al funzionamento saranno ripartite sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art.33

Attività finanziaria

1. L'Unione adotta il regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del T.U.E.L.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il regolamento di contabilità contiene le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dell'Organo di revisione e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Art. 34

Ordinamento finanziario e contabile dell'Unione

1. Relativamente all'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione si fa integrale rinvio alle disposizioni contenute nella parte 2° del D. lgs. 267/2000.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo saranno oggetto di specifica regolamentazione interna in sede di approvazione di regolamento di contabilità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.35

Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Comune. L'Unione comunque non può essere dichiarata sciolta se sussistono i requisiti di cui all'art. 7 della L.R. n. 2, comma 3, del 4 febbraio 2016.
2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di Revisore dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione delle attività dell'Unione,

3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione, trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
4. Il personale comunale trasferito, distaccato o comandato presso l'Unione non rientra automaticamente nella dotazione organica del Comune di provenienza ad eccezione, se consentito dalla normativa vigente, del caso di recesso dalla Unione.
5. In caso di cessazione di funzioni conferite dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con il Comune di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

Art. 36

Recesso dalla Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere dalla stessa con apposita deliberazione del consiglio comunale da adottare e comunicare con sei mesi di preavviso. Il recesso ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. L'Unione prenderà atto, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, del recesso nella prima seduta utile.
3. Dal medesimo termine, di cui al comma 1, ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
4. Gli organi dell'Unione provvedono all'approvazione e modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
5. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a qualsiasi beneficio spettante pro quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile. In caso di comune accordo tra gli Enti aderenti all'Unione è possibile riconoscere al Comune recedente un limitato rimborso, ove ritenuto equo, in relazione alla quota di mezzi e capitali maturati per i servizi gestiti in Unione fino al recesso. In tal caso, ove lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Comune che recede, l'Assemblea dei Sindaci della Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di Piano di Liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dall'Assemblea dei Sindaci della Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede.
7. L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione.
8. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti

con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica del presente Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 37

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile.
2. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente Statuto saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Sassari.

Tabella per validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea. Voto ponderato
(L. 7/4/2014, n. 56 - Allegato A). Dati aggiornati al 31.12.2025

COMUNE	POPOLAZIONE
Sassari	120.497
Alghero	41.956
Porto Torres	20.800
Sorso	14.491
Sennori	6.734
Castelsardo	5.577
Valledoria	4.294
Stintino	1.533
Totale	215.882

L'applicazione dei criteri riportati nell'Allegato A porta alla seguente determinazione dell'indice ponderato, da applicare al numero di Sindaci e dei Consiglieri appartenenti a ciascun Comune dell'Unione.

COMUNE	POPOLAZIONE	%	(A)	(B)	RISULTATO
Alghero	41.956	19,435%	19,435%	+4,758%	24,192%
Porto Torres	20.800	9,635%	9,635%	+2,359%	11,994%
Sorso	14.491	6,712%	6,712%	+1,643%	8,356%
Sassari	120.497	55,816%	45,000%		45,000%
Sennori	6.734	3,119%	3,119%	+0,764%	3,883%
Castelsardo	5.577	2,583%	2,583%	+0,632%	3,216%
Valledoria	4.294	1,989%	1,989%	+0,487%	2,476%
Stintino	1.533	0,710%	0,710%	+0,174%	0,884%
TOTALE	215.882	100,000%	89,184%	10,816%	100,000%

(A) riduzione percentuale popolazione per i comuni in cui tale percentuale supera il 45% (lettera c dell'Allegato A);

(B) assegnazione valore eccedente ai restanti comuni (lettera c dell'Allegato A).

nota: non è stato necessario applicare quanto previsto dalla lettera d) dell'Allegato A, in quanto nessuno dei comuni, escluso il comune che ha subito la riduzione di cui alla lettera c, supera la soglia del 35%.